

STATUTO APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione di promozione sociale, senza personalità giuridica, denominata: "Il Molise di Mezzo APS".

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione "Il Molise di Mezzo APS" (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione Associazione "Il Molise di Mezzo APS" anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

1.3. L'Associazione ha sede legale in via B. Mastroiacovo, 1/B, nel Comune di Trivento (CB), opera oltre che, principalmente, nel territorio della Regione Molise, anche a livello nazionale.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali. I trasferimenti della sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie. L'assemblea straordinaria potrà quindi deliberare per il trasferimento della sede legale e per istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- b) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- f) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Al fine di attuare le attività principali di cui ai commi precedenti, l'Associazione intende promuovere: **la solidarietà e il volontariato, l'aggregazione sociale**, stili di vita che tendano a incentivare nuove relazioni basate sulla reciprocità, progetti di promozione sociale legati alla promozione del territorio in particolare della regione Molise, al turismo sociale, alla cultura, all'educazione, alla formazione, all'informazione, al sostegno, alla divulgazione, alla partecipazione, alla ricerca e all'aggiornamento, alla crescita quantitativa e qualitativa delle attività, artigianali, professionali e non, attinenti al turismo sociale, al benessere psico-fisico dell'individuo, alle discipline sportive agonistiche e non, alla fotografia e all'animazione del tempo libero e ludico, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e **innalzare la qualità della vita dell'individuo**.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali potrà in particolare svolgere attività attraverso la promozione e organizzazione di iniziative e progetti di carattere sociale, ricreativo, ludico, culturale, artistico, sportivo non agonistico, ambientale, turistico, per il benessere psico-fisico, atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati mediante:

- la promozione, organizzazione, realizzazione, gestione, elaborazione:
 - di corsi e progetti formativi e/o di azioni operative, anche in collaborazione o in convenzione con privati, altre associazioni, organizzazioni, enti sia pubblici che privati, agenzie del settore in accordo con la normativa vigente;



- di iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, corsi ed altre iniziative mirate alla conoscenza, all'approfondimento e alla discussione delle tematiche inerenti lo scopo dell'associazione con i soli limiti imposti dalle leggi vigenti;
 - di attività escursionistiche e di giornate ecologiche, di attività sportive dilettantistiche e di tutte le attività alle stesse connesse legate all'ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni
 - di strutture culturali, ricreative, sportive, recettive e di informazione finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
 - di scambi socio-culturali ed attivazioni di collaborazioni tra associazioni ed altre realtà, private e pubbliche, che perseguono le stesse finalità;
- la creazione ed adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;
- la produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale.

L'associazione può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali: compiere atti e concludere accordi, operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione delle sue finalità; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti; avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite anche di propri soci la cui professionalità risulti necessaria per il conseguimento degli obiettivi statutari, nel rispetto della normativa fiscale ed amministrativa vigente in materia.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

(Diritti e doveri degli associati)

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- **esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al presidente, che entro 15 giorni predispone il materiale da visionare;**

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

(Perdita della qualifica di associato)

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

(Gli organi sociali)

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- la Revisione dei Conti.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 5639/2023 del 09-01-2023
Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o app social, spedita/divulgata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- **nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **approva il bilancio di esercizio;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sulla esclusione degli associati;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di tre membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni cinque. **La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.** Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Presidente e a partire dal 15° giorno dall'avvenuta istanza.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 24

(Disposizioni finali)

23.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



MOLISE

Il Molise di Mezzo

FOGLIO PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Associazione di promozione sociale "IL MOLISE DI MEZZO "

Codice Fiscale : 92075000700

Sede riunione : Trivento (CB) via B. Mastroiacovo, 1/B

Data : 29 ottobre 2021 ora : 19:00

Nome e Cognome

Firma presenza

ANTONIO SEIBUSI

MARTINA D'ALESSANDRO

SANTINA DI LELLA

LILIANA CIAFARDINI

GIUSEPPE SEIBUSI

[Handwritten signatures: Antonio Seibusi, Martina D'Alessandro, Santina Di Lella, Liliana Ciafardini, Giuseppe Seibusi]

Reg. € Agenzia della Entrata - UT di Campobasso
Ipot. € Eseguita registrazione il 16 NOV. 2021
Cat. € Al n. 1234 Serie 3
Totale € Delega di pagamento del _____

[Stamp: L'addetto Giovanni Pico ()
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Dell'Colli]*

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 5639/2023 del 09-07-2023
Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento